

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Revisionato e aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2022 n. 12

# Sommario

PREMESSA	6
Formazione	8
Referenti interni	
Il Decreto Legislativo 231/2001	11
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti	11
1.2 I reati	12
1.3 Le sanzioni	14
1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa	
1.5 Le Linee Guida di Confindustria	17
2. Organismo di Vigilanza	
2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza e cause di ineleggibilit	à 18
2.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza	
2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	21
2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	21
2.4.1 Whistleblowing	23
GOVERNANCE ORGANIZZATIVA	26
Brevi cenni storici su Acquedotto Pugliese Spa	26
2. Governance organizzativa	26
2.1 Governance generale	27
2.1.1 Principi di attribuzione di deleghe e procure	27
2.1.2 Organizzazione e missioni funzionali adottate	28
2.2 Governance operativa	32
3. Quadro normativo di riferimento	33
SEZIONE A – REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	ONE 39
Reati e modalità di commissione	39
2. Ruoli e responsabilità interne	48
3. Processi sensibili e protocolli	48
3.1 Gestione della Convenzione e dei suoi allegati	50
3.1.1 Gestione del servizio secondo gli standard pattuiti	50
3.1.2 Rendicontazione per la determinazione della tariffa	52
3.1.3 Gestione dei controlli delle Autorità pubbliche	54
3.2 Gestione delle gare di appalto	54

3.3	Gestione di finanziamenti/contributi legati agli investimenti	56
3.3.	1 Gestione finanziamenti/contributi legati al PNRR	58
3.3.	2 Gestione di finanziamenti/contributi diversi da quelli riferiti agli investimenti	59
3.4	Gestione di licenze/autorizzazioni funzionali all'attività di core	61
3.5	Gestione del precontenzioso e del contenzioso con la P.A	62
4. corr	Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di ruzione o concussione	65
4.1	Gestione delle risorse finanziarie	65
4.2	Affidamento di incarichi di consulenza	66
4.3	Assunzione del personale e progressione inquadramenti.	70
SEZ	IONE B – REATI SOCIETARI	72
1.	Reati e modalità di commissione	72
2.	Ruoli e responsabilità interne	76
3.	Aree sensibili e processi a rischio	77
4.	Presidi interni	78
4.1	Presidio degli amministratori	78
4.2	Presidio del collegio	80
5. P	rotocolli adottati ai sensi dell'art. 6 co. 2 del decreto	80
5.1	False comunicazioni sociali	80
5.2	Operazioni illecite sul capitale	82
5.3	Controlli di legge	83
5.3.	1 Impedito controllo della società di revisione, del collegio sindacale e dei soci	83
5.3.		
6.	Illecita influenza sull'assemblea	84
7.	Corruzione tra privati	84
8.	Doveri e responsabilità delle direzioni e funzioni interne	86
	IONE C – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL	
1.	Reati	
2.	Ruoli e responsabilità	
2.1	Datore di lavoro e dirigenti	
2.2	Preposto	
2.3	RSPP	
3.	Protocolli di prevenzione	
J.	1 10t000m at prevenzione	50

4.	Conservazione della documentazione obbligatoria per la sicurezza	98
5. F	Flussi informativi tra OdV e soggetti del SPP	99
SEZ	ZIONE D – DELITTI DI CRIMINALITA' INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	101
1. F	Reati e modalità di commissione	101
2. F	Ruoli e responsabilità interne	107
3. /	Aree sensibili	108
4. F	Protocolli di prevenzione	108
5. l	Jlteriori presidi	116
6. F	Flussi informativi verso l'OdV	117
SEZ	Z. E – REATI AMBIENTALI	118
Pre	messa	118
PAI	RTE I – DEPURAZIONE	119
1.	Reati, modalità di commissione	119
2. F	Ruoli e responsabilità interne	126
3. /	Aree sensibili e presidi in atto	127
4.	Ulteriori presidi generali	136
PAI	RTE II – POTABILIZZAZIONE	138
1.	Reati e modalità di commissione	138
2.	Ruoli e responsabilità interne	141
3.	Aree sensibili e presidi in atto	141
4.	Ulteriori presidi generali	149
PAI	RTE III – RETE DI DISTRIBUZIONE	151
1.	Reati e modalità di commissione	151
2.	Ruoli e responsabilità interne	153
3.	Aree sensibili e presidi in atto	153
4.	Ulteriori presidi generali	158
PAI	RTE IV – RETI DI FOGNATURA	161
1.	Reati e modalità di commissione	161
2.	Ruoli e responsabilità interne	164
3.	Aree sensibili e presidi in atto	165
4.	Ulteriori presidi generali	173
PAI	RTE V – UFFICI	176
1.	Reati e modalità di commissione	176

2.	Ruoli e responsabilità interne	176
3.	Aree sensibili e presidi in atto	176
	ZIONE F – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	470
	'AUTORITA' GIUDIZIARIA	
	Reati e modalità di commissione	
	Aree a rischio	
3. F	Principi di comportamento	179
SEZ	ZIONE G - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	181
1. F	Fattispecie di reato	181
2. F	Principi di comportamento	185
	ZIONE H - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E UTILITA' DI PROVEN ECITA E AUTORICICLAGGIO	
1. F	Reati e modalità di commissione	188
2.	Ruoli e responsabilità interne	192
3.	Principi di comportamento	192
SEZ	ZIONE I – REATI TRANSNAZIONALI	194
SEZ	ZIONE L – CONTRASTO AL LAVORO NERO, RAZZISMO, XENOFOBIA	196
SEZ	ZIONE M – REATI TRIBUTARI	199
1. F	Reati e modalità di commissione	199
2. F	Ruoli e responsabilità	206
3. <i>F</i>	Aree sensibili e attività a potenziale rischio	206
3.1	Calcolo e liquidazione imposte: Liquidazione IVA; Determinazione e richiesta crediti d'impost	a 208
3.2 pas	Gestione fiscale nel ciclo passivo e nel ciclo attivo: Fatturazione, Contabilizzazione della fattu ssiva 209	ra
3.3	Conservazione documenti fiscali	210
4.	Protocolli di prevenzione	211
4.	Flussi informativi verso l'OdV	214

#### **PREMESSA**

Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito "AQP" o la "Società") ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito il "Modello"), revisionato e aggiornato rispetto all'ultimo Modello datato luglio 2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/11/2022 n. 12.

AQP si impegna a comunicare i contenuti del Modello agli apicali, dipendenti e collaboratori esterni e ad attuare un programma di formazione per i dipendenti, come meglio rappresentato nel successivo paragrafo, allo scopo di illustrare i rischi reato aziendali, i protocolli per la prevenzione degli stessi, nonché i comportamenti individuali sanzionati.

Attraverso l'adozione del Modello, AQP intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato ricomprese nel Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- consentire, grazie a un sistema strutturato e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

#### Il Modello è costituito da:

- Parte Generale, che comprende un richiamo dei contenuti principali del decreto 231/01, alcuni cenni sul modello di organizzazione e la descrizione del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- capitolo sulla Governance organizzativa, che descrive il sistema dei poteri interno e delle deleghe in atto in AQP e il quadro normativo di riferimento;
- Parte Speciale, suddivisa in Sezioni, ciascuna delle quali è dedicata alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, configurabili nella realtà di AQP.

Costituiscono, infine, parte integrante del Modello:

- 1. il Codice Etico
- 2. il Sistema Disciplinare
- 3. la Mappatura dei rischi.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare

eventuali aggiornamenti del Modello compete al Consiglio, che lo eserciterà mediante delibera con le stesse modalità previste per la sua adozione.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà individuare eventuali ulteriori attività a rischio delle quali - in relazione all'evoluzione legislativa o della realtà aziendale - sarà valutata l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire gli obiettivi di:

- a) vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- b) diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- c) consentire alla Società, grazie a un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione del reato stesso.

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- 1. a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, sindaco;
- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati anche coloro che, compiendo determinate operazioni, agiscono concretamente sulla gestione della società;
- 4. ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale;

5. a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima (consulenti, collaboratori, partner, fornitori, ecc.).

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di beni, servizi e lavori, consulenti o società con cui la Società opera.

AQP è destinataria degli obblighi di cui alla L. 190/12 e alla normativa correlata; ha pertanto adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), nonché adottato le misure di prevenzione della corruzione come richiesto dalla legge.

Secondo i più recenti orientamenti dell'ANAC le misure anticorruzione previste all'interno del PTPCT devono integrarsi con quelle contenute all'interno del Modello 231, con la possibile previsione della redazione di un unico documento.

AQP, nel presupposto che il PTPCT e il Modello rappresentino due strumenti di governance diversi tra loro ha deciso di mantenere separati i due documenti, assicurando comunque una visione strategica del sistema di prevenzione dei rischi (231 e 190) e un coordinamento continuo tra i soggetti deputati al controllo del corretto funzionamento dei presidi di controlli indicati nei documenti (Organismo di Vigilanza, RPCT, Direzioni interne).

Il sistema di prevenzione dei rischi adottato da AQP, infatti, consente di presidiare il rischio connesso a tutte le fattispecie di corruzione (sia dal lato attivo che passivo), estendendo il raggio di azione anche a fenomeni di c.d. *maladministration*.

# Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza promuove la realizzazione di un piano di formazione specifico dei soggetti destinatari del Modello, in merito ai contenuti del Decreto e del Modello.

I requisiti che il detto programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

 essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);

• i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);

- la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, nonché dalla capacità di apprendimento del personale e dal grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere, pertanto, classificata in *generale* o *specifica*. In particolare, la *formazione generale* deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire a ogni individuo di:

- conoscere i precetti stabiliti dal D. Lgs. 231/2001 e di essere consapevole della volontà della Società a farli propri ed a renderli parte integrante della cultura aziendale;
- essere consapevole degli obiettivi che AQP si prefigge di raggiungere tramite l'implementazione del Modello e del modo in cui le mansioni di ciascuno contribuiscono al raggiungimento degli stessi;
- avere cognizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all'interno del sistema di controllo interno presente in AQP;
- conoscere quali sono i comportamenti attesi o accettabili e quelli non accettabili dalla Società;
- conoscere i canali di reporting adeguati al tipo di informazione che si vuole comunicare e al soggetto cui si vuole far arrivare la comunicazione stessa, ed in particolare, conoscere a chi segnalare, e con quali modalità, la presenza di anomalie nello svolgimento delle attività aziendali;
- essere consapevole dei provvedimenti disciplinari che vengono applicati nel caso di violazioni delle regole del Modello;
- conoscere la composizione, i poteri ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

La **formazione specifica**, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il

personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti all'attività da esso svolta nonché
  le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al
  fine di acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei
  tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

La comunicazione dell'approvazione del presente Modello parte del Consiglio di Amministrazione è resa pubblica sul sito *internet* della Società, all'indirizzo <u>www.aqp.it</u>, o comunque con idonee modalità finalizzate alla conoscenza dell'esistenza del Modello da parte di clienti, fornitori e partner commerciali.

### Referenti interni

I Responsabili di Direzione e di Area sono i Referenti diretti (o Responsabili interni, come definito nelle Sezioni) dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo inerente al funzionamento del Modello.

I Referenti Interni, a titolo esemplificativo, avranno i seguenti compiti:

- 1) vigilare sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;
- 2) informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- 3) per ogni operazione relativa alle attività emerse come a rischio, predisporre e conservare la documentazione rilevante;
- 4) informare I'OdV in merito a eventuali anomalie riscontrate.

#### PARTE GENERALE

# Il Decreto Legislativo 231/2001

# 1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti Convenzioni internazionali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con il Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento il peculiare regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società e associazioni (di seguito, congiuntamente "Enti"), che è assimilabile alla responsabilità penale, per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi da:

- a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- c) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. La responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui l'autore del reato non sia identificato o non risulti punibile.

La responsabilità amministrativa degli Enti introdotta dal Decreto ha quindi comportato un radicale capovolgimento del principio tradizionalmente riconosciuto nel nostro ordinamento in virtù del quale "societas delinquere non potest".

#### 1.2 I reati

Il Decreto è stato modificato più volte al fine di ampliare il catalogo dei reati dai quali può conseguire la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Alla data di approvazione del presente Modello i reati contenuti nel Decreto sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione: Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica e frode nelle pubbliche forniture, se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 24 come ridenominato ed integrato dal D.Lgs. n. 75/2020) e peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 come ridenominato ed integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190; dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 e, da ultimo, dal D.Lgs. n. 75/2020);
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati: falsità di documento informatico, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento e interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento informatico (art. 24 bis, introdotto dalla legge n. 48/2008). Il Decreto, rispetto a detti reati, è stato ulteriormente integrato dal D.L. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2019;
- Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto, introdotto dalla c.d. Legge Sicurezza, legge 15 luglio 2009 n. 94 e in parte modificato dalla legge 62/2014);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25bis, introdotto dal D.L. n. 350/2001, convertito in Legge n. 409/2001, e modificato / integrato dalla Legge n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016);
- Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1, introdotto dalla Legge n. 99/09);
- Reati societari e corruzione tra privati (art. 25-ter, aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, attuativo dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 nell'ambito della riforma del diritto societario, modificato dalla Legge n. 262/2005, integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente dalla legge 69/2015, nonché ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7);

- Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, introdotto dalla Legge n. 228/2003 e modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, dal D. Lgs 24/2014, dal D. Lgs. 39/2014 e, infine, dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199);
- Reato di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (art. 25 sexies, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- o Reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del d. Lgs 81/08);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in parte modificato dalla Legge n. 186/2014);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25 octies 1, introdotto dal D. Lgs. 184/2021);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, inserito dalla Legge n. 99/2009 e successivamente modificato dalla Legge n. 116/2009 e dal D.Lgs. n. 121/2011);
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, introdotto dalla Legge n. 116/2009);
- Reati ambientali (art. 25 undecies, introdotto dal D.Lgs. 121/2011 e modificato dalla Legge n. 68/2015, nonché, in parte, dal D.Lgs. n. 21/2018);
- Reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 25-duodecies, introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, e poi modificato ed integrato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017
   n. 167 e, in parte, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies, introdotto dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies, introdotto dalla Legge n. 157/2019, di conversione con modificazioni del D.L. n. 124/2019 e modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020);
- o Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto);

 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies).

Al catalogo dei reati sopra esposto vanno aggiunte le leggi che hanno modificato o che hanno ricadute in tema di responsabilità amministrative degli enti.

Tra queste la legge del 30 novembre 2017, n.179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. Whistleblowing) che interviene modificando l'art. 6 del D.Lgs. n.231/2001 ed introducendo per le società che hanno adottato il Modello organizzativo l'obbligo di prevedere canali (anche informatici e comunque tali da garantire la riservatezza del segnalante) che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 d. Lgs. n.231/2001 (ovvero ai soggetti apicali o subordinati) di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

Si richiama poi la legge regionale del 24 luglio 2017, n.30, recante "Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici", con le "Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici, ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30". Tali disposizioni regolamentano l'interazione tra i decisori pubblici e i portatori di interessi particolari attraverso strumenti e istituti che garantiscano l'attuazione dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione pubblica. In particolare, viene prevista l'istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare e l'Agenda pubblica in cui sono resi noti gli incontri svolti tra i rappresentanti di gruppi di interesse particolare e i decisori pubblici<sup>1</sup>.

# 1.3 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio contenuto nel Decreto prevede l'applicazione di:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'art. 3, comma 2, stabilisce che anche le società controllate dalla Regione Puglia debbano adeguare ai principi della legge regionale i propri modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi della legge n.231/2001. SI veda in merito il Codice Etico.

vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado: 1) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e 2) un Modello è stato adottato e reso operativo.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- o divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto prevede che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Le misure interdittive sono applicabili anche in via cautelare - ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente e il pericolo di reiterazione del reato - sin dalla fase delle indagini preliminari.

## 1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente (Organismo di Vigilanza o OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali, l'art. 7 prevede che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare

entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati (cfr. par. 1.5 Le Linee Guida di Confindustria).

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- a) una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;
- b) l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

In applicazione del criterio generale dell'art. 4 del Decreto, gli Enti aventi la sede principale nel nostro Paese rispondono, a talune condizioni, anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### 1.5 Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria a giugno 2021.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- a) l'identificazione dei rischi e l'analisi del contesto aziendale con la finalità di individuare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto, nonché di valutare il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto;
- b) la predisposizione o il rafforzamento di un sistema di controllo interno<sup>2</sup> (le c.d. procedure) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente, o sistema di controllo interno, "è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati" (v. Codice di Autodisciplina, Comitato per la Corporate Governance, Borsa Italiana S.p.A., 2006, pag. 35). – Il Codice è stato aggiornato nel mese di dicembre 2011, anche al fine di eliminare talune sovrapposizioni con disposizioni di legge. Ci sono diverse successive revisioni e il riferimento indicato è stato eliminato.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- 1. la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico;
- 2. un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo, quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- 3. procedure, manuali e informatiche (sistemi informativi), che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli, come, ad esempio, la "separazione delle responsabilità" tra coloro che svolgono fasi/attività cruciali di un processo a rischio;
- 4. poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- 5. sistema di controllo di gestione, capace di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- 6. informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- o verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- o segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- o documentazione dei controlli effettuati.

# 2. Organismo di Vigilanza

# 2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza e cause di ineleggibilità

Non possono essere nominati membri dell'Organismo e se nominati decadono dall'ufficio:

- 1. coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, incapacità a esercitare uffici direttivi);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della Società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 3. coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 4. coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile ovvero hanno concordato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 salvi gli effetti della riabilitazione.

I componenti dell'Organismo devono possedere le capacità, conoscenze e competenze professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, nonché i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. L'Organismo può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti di consulenti esterni, ferma restando la sua responsabilità in via esclusiva della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e della cura del suo aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza deve garantire i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dall'assenza di un riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione, dalla facoltà di reporting al Consiglio di Amministrazione, dalla composizione dell'Organismo di Vigilanza il cui componente non si trova in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né è titolare all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo
- onorabilità e professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui deve disporre il componente dell'Organismo di Vigilanza
- continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

I criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso, sono descritti nel documento "Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza", comunicato per informativa al Consiglio di Amministrazione che ne assicura adeguata diffusione.

L'Organismo di Vigilanza di AQP è collegiale e ha durata triennale.

# 2.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

 a) vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;

b) vigilanza sull'effettività del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale, verificandone la coerenza rispetto ai principi di comportamento e di controllo definiti nel presente Modello;

- c) disamina dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- d) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello
- e) formulazione di proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- f) segnalazione, anche documentale, al Presidente della Società di eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere della responsabilità in capo alla Società.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Aree aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- a) disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare e approfondire aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali; a tal fine è facoltà dell'Organismo di eseguire interviste e raccogliere informazioni;
- b) ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", ritiene "necessario escludere che il RPCT possa far parte dell'ODV", in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'Organismo dalle rispettive normative di riferimento e delle diverse finalità delle citate normative.

La visione sinergica del sistema di presidio dei rischi rende tuttavia evidente la necessità di una stretta e costante collaborazione tra l'Organismo e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (flussi informativi, trasmissione del PTPCT e della relazione annuale del RPCT all'Organismo, partecipazione del RPCT alle riunioni dell'Organismo, controlli/monitoraggi).

In linea con quanto suggerito dall'Autorità con la Delibera n. 1134/2017, nell'ambito delle attività spettanti all'Organismo di Vigilanza rilevanti ai fini della Trasparenza si segnala, infine, la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

# 2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello. Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le seguenti modalità:

- a) almeno annualmente nei confronti del Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione scritta in ordine all'attuazione del Modello, all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nei confronti dei destinatari del Modello e, in particolare, in ordine all'osservanza, da parte di questi, del Modello stesso, nonché all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello;
- b) almeno annualmente nei confronti del Collegio Sindacale, ovvero su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- c) a evento nei confronti del Collegio Sindacale nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

# 2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e nelle singole Sezioni della Parte Speciale del Modello. 21

Per ciascuna "area a rischio reato" è identificato un "Responsabile Interno" che dovrà, tra l'altro, fornire all'OdV, almeno con cadenza semestrale, i flussi informativi così come definiti dall'Organismo stesso. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'OdV, allo stesso dovrà essere inviata una segnalazione "negativa".

Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale, in particolare:

- i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato;
- gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Oltre alle informazioni sopraindicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- i piani di comunicazione e formazione sui principi e i contenuti del Decreto e del Modello di organizzazione gestione e controllo;
- ii. i piani e i risultati delle attività di controllo e di audit svolte all'interno della Società, in relazione a processi e attività rilevanti ai sensi del presente Modello;
- iii. le analisi di *risk assessment* e di mappatura delle attività e dei processi rilevanti in funzione del Modello;
- iv. gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e i relativi provvedimenti sanzionatori o di archiviazione, con le relative motivazioni;
- v. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al d. Lgs. 231/01, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- vi. le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti gli organi sociali, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- vii. eventuali ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti della Società e i relativi contenziosi in essere;
- viii. modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;

ix. segnalazione di infortuni gravi, rientrando in tale categoria quegli infortuni sul lavoro con prognosi superiore ai 40 giorni occorsi a dipendenti, appaltatori, subappaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

I destinatari del presente Modello possono, inoltre, trasmettere all'Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello Organizzativo.

Al fine di agevolare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza è istituito un canale informativo dedicato al quale trasmettere i flussi informativi sopraindicati, costituito da un indirizzo di posta elettronica dedicato.

L'Organismo di Vigilanza raccoglierà e valuterà tutte le informazioni e le segnalazioni pervenutegli.

È rimesso alla discrezionalità dell'Organismo di Vigilanza valutare, sulla base delle segnalazioni ricevute, le iniziative da assumere. In particolare, potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni sia l'eventuale presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima. Pertanto, è obbligo dell'Organismo di Vigilanza agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge a tutela dei diritti della Società e dei terzi, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

AQP in merito ha adottato la procedura "Flussi informativi verso l'OdV".

### 2.4.1 Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante: "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Tale legge, che ha riscritto l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012, in materia di tutela del dipendente o

collaboratore che segnala illeciti, costituisce oggi la principale fonte normativa dell'istituto del c.d. "Whistleblowing", diretto alla tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro.

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla Legge 179/2017 all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- 1) l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione;
- 2) la valorizzazione del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni;
- 3) il sistema generale di tutela e protezione del segnalante che comprende la garanzia di riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a causa della segnalazione nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal whistleblower come "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.

La Legge 30 novembre 2017 n. 179 ha anche modificato l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001, introducendo ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, la disciplina del Whistleblowing all'interno dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Acquedotto Pugliese S.p.A., in attuazione delle suesposte modifiche legislative, ha dato corso all'attivazione di una piattaforma web, con il seguente dominio: <a href="https://aqp.pawhistleblowing.it/">https://aqp.pawhistleblowing.it/</a>, che consente ai soggetti indicati dalla normativa (dipendenti della Società, lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici) di inviare segnalazioni di illeciti dei quali sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento del proprio lavoro. La piattaforma informatica garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (crittografia), utilizzando un servizio in hosting all'esterno (i dati sono ospitati e gestiti sul server della società affidataria e non internamente ad AQP). AQP ha anche adottato una nuova "whistleblowing policy", nell'ottica di fornire al "Whistleblower" (Segnalante) indicazioni operative circa l'utilizzo della piattaforma, evidenziando, nel contempo, le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro Ordinamento.

Tale nuova procedura tiene conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con lo schema di linee guida posto in consultazione il 24 luglio 2019, nonché delle condizioni ed osservazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere n. 215 del 4 dicembre 2019.

La nuova "whistleblowing policy", che ha sostituito quella precedentemente in vigore, è stata redatta dal RPCT, verificata dall'Organismo di Vigilanza e approvata dal Consiglio di Amministrazione di AQP nella riunione del 04 marzo 2020

La procedura, unitamente al link del dominio della piattaforma web, è pubblicata sul sito istituzionale – sezione "Società trasparente".

Per precisa scelta dell'Organo amministrativo, la "whistleblowing policy" approvata considera quale unico canale di comunicazione per le segnalazioni di illeciti e irregolarità, quello informatico, mediante l'utilizzo della piattaforma crittografata, in quanto unico strumento in grado di garantire piena riservatezza per il segnalante, con ogni conseguenza sul piano della disciplina e delle tutele di cui alla Legge n. 179/2017.

La procedura adottata assolve, pertanto, agli obblighi previsti sia dalla Legge n. 179/2017 che dal D.Lgs. n. 231/01, in quanto contiene tutti gli elementi richiesti dalle stesse e in particolare descrive:

- 1) la fonte normativa e la natura dell'istituto;
- 2) lo scopo e la finalità della procedura;
- 3) l'oggetto ed il contenuto delle segnalazioni;
- 4) le modalità e i destinatari della segnalazione;
- 5) le attività di verifica della fondatezza della segnalazione;
- 6) tutte le forme di tutela del whistleblower previste dall'Ordinamento, quindi la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie e la «giusta causa» di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto;
- 7) le responsabilità penali, civili e disciplinari del whistleblower per i casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie;
- 8) la tutela della riservatezza del segnalato;
- 9) le sanzioni ANAC come previste dalla legge n. 179/2017, art.1, comma 6.

Si evidenzia che la nuova "whistleblowing policy" individua due figure interne di riferimento, con diverse responsabilità:

- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), unico destinatario interno delle segnalazioni, cui sono assegnate precise responsabilità istruttorie;
- Il Responsabile della U.O. Privacy e D.Lgs. n. 231/01, individuato quale "custode delle identità", che concorre a preservare la riservatezza dell'identità del segnalante e che è chiamato a valutare la fondatezza delle richieste motivate del RPCT di avere accesso alle generalità del segnalante, qualora queste risultassero indispensabili alla difesa del segnalato, al fine di accoglierle o respingerle.

La procedura costituisce parte integrante del presente Modello.

#### **GOVERNANCE ORGANIZZATIVA**

# 1. Brevi cenni storici su Acquedotto Pugliese Spa

Nell'ottobre 1997, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese viene commissariato con l'obiettivo di avviarne la riorganizzazione in vista della trasformazione in società per azioni, operata con il successivo Decreto Legislativo n. 141 dell'11 maggio 1999. Nasce così l'Acquedotto Pugliese S.p.A., con azioni di proprietà del Ministero del Tesoro.

Il Ministero del Tesoro, divenuto nel frattempo Ministero dell'Economia ha trasferito dal gennaio 2002 – in base a quanto disposto dalla legge 28.12.2001 n.448 - le azioni AQP alle Regioni Puglia (nella misura dell'87%) e Basilicata (per il restante 13%), in funzione della popolazione residente nei rispettivi territori.

Il 30 novembre 2002 il Commissario delegato per l'emergenza socioeconomica e ambientale in Puglia (l'allora Presidente della Giunta Regionale Puglia), ha stipulato con AQP una convenzione per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia. In virtù della Legge Regionale n. 28/99 è stata insediata nel dicembre 2002 l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia (attuale Autorità Idrica Pugliese), dando concreta attuazione alla Legge Galli in materia di gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia.

Nel 2004 si è perfezionata la cessione del ramo d'azienda lucano di AQP SpA in favore di Acquedotto Lucano SpA (società costituita dai Comuni lucani e dalla Regione Basilicata) alla quale è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Basilicata. Attualmente, ai sensi del citato D. Lgs. n. 141/99 così come modificato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, AQP SpA gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, il più grande ATO italiano in termini di popolazione servita, in alcuni comuni della Campania (appartenenti all'Ambito Distrettuale Calore-Irpino) e assicura l'approvvigionamento idrico all'ingrosso per l'ATO Basilicata. AQP ha un bacino di utenza di oltre 4 milioni di abitanti residenti, pari a circa il 7% dell'intero mercato nazionale.

### 2. Governance organizzativa

La Società assume che il Modello 231/01 integri il sistema di Governance adottato per la gestione e monitoraggio delle aree aziendali nel presupposto fondamentale che le regole specifiche dettate nel Modello in fatto di prevenzione dei reati, si collocano in un più ampio contesto di principi, missioni, deleghe e processi assunti a base del sistema di governance e di controllo interno.

Da questo punto di vista AQP adotta un modello di Governance articolato, di fatto, in due subsistemi:

- 1. *governance* generale;
- 2. governance operativa.

# 2.1 Governance generale

La governance attiene all'organizzazione generale e ai sistemi di controllo interno e fonda i suoi presupposti nella definizione delle missioni funzionali e nell'attribuzione di deleghe e procure congruenti.

# 2.1.1 Principi di attribuzione di deleghe e procure

Fatte salve le delibere del CdA in merito alle procure e alle deleghe ad acta attribuite per la realizzazione di specifici scopi sociali, la definizione dei poteri operativi compete al Presidente del CdA, il quale, in attuazione delle deleghe ricevute e in coerenza con la natura e la complessità delle attività, definito in ottica gerarchico/funzionale il quadro delle missioni interne, stabilisce il sistema dei poteri ritenuti necessari per la realizzazione degli obiettivi aziendali stabiliti dagli Organi sociali.

Il sistema dei poteri operativi nel suo complesso è tale da configurare in linea di principio:

- un'organizzazione adeguata all'adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le responsabilità assegnate al soggetto;
- 2. un fattore di prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a ciascun soggetto), dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti;
- 3. un elemento di incontrovertibile riconducibilità degli atti aziendali aventi rilevanza e significatività esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati.

Tale sistema, che configura primariamente il complesso delle responsabilità spettanti a dirigenti/funzionari nel contesto dell'attività di core business, comporta necessariamente margini di discrezionalità propri dell'azione manageriale o comunque di un'operatività qualificata nei suoi contenuti. La discrezionalità implicita nel potere attribuito è in ogni caso tale da risultare oggettivamente circoscritta, oltre che dalle norme di riferimento, anche dal quadro complessivo di coerenza definito dalle strategie, dagli obiettivi aziendali enunciati e condivisi e dalle metodologie operative consolidate nella storia aziendale nella conduzione degli affari sociali.

Il sistema di procure e deleghe è formalizzato in un organigramma e articolato negli ordini di servizio<sup>3</sup>, che ne definiscono missioni, responsabilità, poteri, controlli e *reporting*.

Nell'analisi organizzativa preliminare all'adozione del Modello 231/01 si è avuto cura di verificare che:

- 1) tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali sono ricondotti a un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite missioni e responsabilità;
- 2) l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione periodica delle attività svolte;
- 3) a ciascun dirigente e funzionario competono, oltre al coordinamento delle attività relative alla missione assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle performance, il reporting per linea gerarchica, la supervisione del personale assegnato;
- 4) i Dirigenti e i funzionari si trovano in situazione di indipendenza rispetto ai fornitori locali più significativi.

Il sistema di deleghe e procure in atto e gli ordini di servizio inerenti alla governance organizzativa sono da intendersi parte integrante del Modello.

# 2.1.2 Organizzazione e missioni funzionali adottate

L'attuale Governance societaria si basa sul modello tradizionale ed è così articolata:

**Consiglio di Amministrazione**, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – ai soci.

**Collegio Sindacale**, cui spetta: vigilare sull'osservanza della legge e dallo statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Un magistrato della Corte dei Conti esercita le funzioni di controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 259/1958.

**Società di revisione**, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale della Consob.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. ordini di servizio n. 255, 256, 258, 259, 260.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c. 5° comma, compete agli organi delegati, nei limiti dei poteri delegati dal CdA, curare l'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa, mentre compete al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c., valutarne sia l'adeguatezza stessa che il concreto funzionamento.

Il CdA di AQP adempie il suo dovere di curare l'adeguatezza organizzativa attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle missioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite.

Il Collegio sindacale, oltre al monitoraggio del rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento, avuto riguardo sia alle dimensioni organizzative che a quelle di funzionamento.

Con Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 9/21 del 14 ottobre 2021, sono stati attributi al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri e le deleghe gestorie, fatta eccezione delle deleghe riservate al Consiglio nella sua composizione collegiale, come di seguito elencate:

- Approvazione e/o aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001;
- Approvazione e/o aggiornamento del Piano Anticorruzione di cui alla L. 190/2012;
- o Approvazione e/o aggiornamento del Piano Trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013;
- o Assunzione e/o risoluzione del rapporto contrattuale con i dirigenti;
- Approvazione e/o aggiornamento del Documento Programmatico Aziendale per l'attuazione delle misure minime di sicurezza in materia di dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- Approvazione del Piano Annuale di Audit;
- o Adozione dei documenti di bilancio ivi compresi semestrale e consolidato;
- o Approvazione del budget annuale e di tutte le sue revisioni;
- Approvazione del piano industriale e di tutte le sue revisioni;
- Approvazione del bilancio annuale di sostenibilità;
- o Costituzione di società, acquisto di partecipazioni e/o rami aziendali;
- o Operazioni straordinarie quali cessioni, fusioni e incorporazioni;
- Concessione e revoca di finanziamenti/contributi e/o rilascio di garanzie a favore di terzi e/o di società partecipate, necessari e/o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, per importi annui superiori a € 10.000.000,00;
- o Acquisto e/o cessione di beni immobili o di diritti reali su beni immobili;
- o Proposte di delibera da sottoporre all'assemblea straordinaria;

 Approvazione delle determinazioni a contrarre in materia di appalti pubblici per importi superiori a euro:

- € 10.000.000,00 per i lavori;
- € 1.000.000,00 per i servizi e forniture;

Con la citata Delibera del Consiglio di Amministrazione sono stati altresì costituti i seguenti Comitati con poteri istruttori consultivi e propositivi al fine di facilitare e coadiuvare i lavori dell'Organo Amministrativo:

- a) Rapporti con gli Enti Locali e Autorità Idrica Pugliese (AIP), con il compito di:
  - facilitare la raccolta delle esigenze delle Amministrazioni Locali informandole delle corrette procedure da seguire, delle competenze e ruoli di ciascun attore del SII (AQP, AIP);
  - uniformare gli approcci nelle richieste di interventi e infrastrutture e facilitare il rapporto fra Amministrazioni Locali e AQP migliorando la prestazione del servizio reso da AQP;
  - o promuovere iniziative di Comunicazione Istituzionale.
- b) Innovazione, con il compito di:
  - facilitare la conoscenza di nuove tecnologie e prodotti da utilizzare nella gestione del SII compresa la digitalizzazione dei processi e dei sistemi;
  - o curare lo sviluppo di Nuovi Mercati.
- c) Sostenibilità, con il compito di:
  - Facilitare la conoscenza e l'implementazione di buone pratiche per la gestione sostenibile della risorsa acqua in tutte le sue forme soprattutto in considerazione delle peculiarità del contesto dell'Italia Meridionale e della Puglia in particolar modo;
  - Facilitare la comprensione della gestione del SII come sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
- d) Rapporti con i Clienti, con il compito di:
  - Facilitare il rapporto coi cittadini/clienti anche tramite la promozione di iniziative di sensibilizzazione al corretto uso dell'acqua e dei reflui e promozione del "brand AQP";
  - Facilitare la comprensione delle esigenze dei cittadini/clienti per migliorare le prestazioni rese da AQP (già nel rispetto delle regole dettate da ARERA) generando una migliore soddisfazione.

Con Delibera del CdA n.12/21 del 22 dicembre 2021 è stato nominato il Chief Financial Officer, figura parallela a quella del Direttore Generale, alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del CdA e del CdA con il compito non solo di gestire la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo compreso l'andamento degli investimenti e dei principali Macro Indicatori ARERA, ma di monitorare la capacità di cassa finanziaria di AQP, consentendo al CdA di avere un presidio diretto sulla gestione finanziaria della Società.


Su designazione della Giunta Regionale (delibera n 1900 del 22 novembre 2021), l'Assemblea dei Soci, con deliberazione nr 4 del 1 dicembre 2021 ha nominato la dott.ssa Franca Portincasa, Direttrice Generale, ai sensi dell'art 28 dello Statuto della Società AQP spa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione con procura del 12 gennaio 2022 ha conferito alla Direttrice Generale più ampi poteri di rappresentanza e gestione di AQP tra cui, a titolo esemplificativo, quelli di:

- 1. Rappresentanza in Conferenza di Servizi
- 2. Rappresentanza dinanzi a terzi, sia pubblici che privati per qualsivoglia atto
- 3. Rilascio di pareri e autorizzazioni per l'esecuzione di opere
- 4. Stipula di convenzioni con la PA ecc.

Con Ordine di Servizio n. 256 dell'11 gennaio 2022 è stato istituito il Comitato per la gestione dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza composto da Presidente del CdA, Direttrice Generale, Chief Financial Officer, Direttore Risorse Umane, Direzione Industriale.

All'atto di adozione del presente Modello l'organigramma vigente è il seguente:



Il sistema così delineato, che attua sostanzialmente l'adeguatezza organizzativa ex. art. 2381 c.c., configura due presidi *ante litteram* d. Lgs. 231/01.

Il primo è costituito dall'obiettiva predisposizione di regole tali da confutare ogni eventuale addebito dell'inadeguatezza organizzativa richiamata dall'art. 13 del D. Lgs. 231/01.

Il secondo è costituito dall'individuazione delle figure apicali nelle persone del Presidente, della Direttrice Generale e dei Direttori di Funzione.

#### 2.2 Governance operativa

La governance operativa attiene ai processi di core rispetto ai quali la Società ha individuato standard operativi di controllo ampi e articolati che regolano in dettaglio tutte le attività e i controlli necessari a un espletamento delle relative funzioni in conformità alle norme di riferimento nazionali e regionali applicabili e secondo parametri di qualità, affidabilità e monitoraggio del servizio offerto.

### Essa è realizzata attraverso:

- o Regolamenti interni e Ordini di servizio;
- Manuale della Qualità che contiene gli strumenti di controllo necessari individuati e implementati nel corso di attività pluriennali;

- o Procedure interne e istruzioni operative;
- o Gestione delle non conformità e delle azioni preventive/correttive;
- o Documentazione pratiche di accreditamento e relativa archiviazione;
- o Gestione accreditamenti, autorizzazioni e riconoscimenti;
- o Regolamenti di settore;
- Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) conforme allo standard UNI EN ISO 45001:2018;
- Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza), oggetto di costante attuazione e continuo aggiornamento, ai sensi delle norme UNI ISO 9001:2015, UNI ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI ISO 50001:2018, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Il sistema descritto costituisce parte integrante del Modello.

### 3. Quadro normativo di riferimento

L'attività di AQP si svolge in un contesto di norme e regolamenti ampio di seguito sinteticamente richiamato:

- ❖ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.);
- ❖ Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), relativi decreti attuativi e Linee Guida ANAC integrative;
- ❖ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012 e s.m.i.) e decreti attuativi;
- ❖ Regolamento UE 2016/679 e Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- Leggi Regionali in materia ambientale;
- ❖ Legge Regionale n. 32 del 16 luglio 2018 "Disciplina in materia di emissioni odorigene";
- Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
- Convenzione di affidamento del SII e relativo Disciplinare Tecnico allegato;
- Principali delibere assunte da AEEGSI (dal 27 dicembre 2017 ARERA):
  - Deliberazione AEEGSI n. 86/2013 del 28 febbraio 2013 Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato;

- Deliberazione AEEGSI n. 118/2013 del 21 marzo 2013 Definizione modalità applicative componente tariffaria per compensazione agevolazioni riconosciute alle popolazioni colpite da eventi sismici;
- Deliberazione AEEGSI n. 655/2015 del 23 dicembre 2015 Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono e relativo Allegato A (RQSII) integrato con le modifiche apportate con le deliberazioni n. 217/2016/R/IDR del 05 maggio 2016, n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017, n. 227/2018/R/IDR del 05 aprile 2018, n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019, n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019 e n. e 610/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021;
- Deliberazione AEEGSI n. 656/2015 del 23 dicembre 2015 Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato -Contenuti minimi essenziali;
- Deliberazione AEEGSI n. 664/2015 del 28 dicembre 2015 Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (2016-2019);
- Deliberazione AEEGSI n. 137/2016 del 24 marzo 2016 e relativo Allegato A "testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione" (TIUC) modificato e integrato dalle deliberazioni n. 168/2019/R/gas del 07 maggio 2019, n. 223/2019/R/gas del 04 giugno 2019, n. 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, n. 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020 e n. 208/2022/R/eel del 10 maggio 2022;
- Deliberazione AEEGSI n. 209/2016/E/com del 05 maggio 2016 e relativo Allegato A Testo Integrato di Conciliazione (TICO) completato e modificato dalle deliberazioni n. 383/2016/E/com del 14 luglio 2016, n. 355/2018/R/com del 28 giugno 2018 e n. 301/2021/E/com del 13 luglio 2021, afferente all'adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- Deliberazione n. 218/2016/R/idr del 5 maggio 2016 e relativo Allegato A con il Testo di regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII) sottoposto a modifica e integrazione della deliberazione n. 609/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021, afferente le disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello

nazionale; Delibera AEEGSI n. 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 e relativo Allegato A Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), afferente all'approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;

- Delibera AEEGSI n. 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 modificata da deliberazione n. 227/2018/R/IDR del 05 aprile 2018 in tema di approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati e relativo Allegato A (TIBSI) modificato e integrato con le deliberazioni n. 227/2018/R/IDR del 05 aprile 2018, n. 165/2019/R/COM del 07 maggio 2019, n. 3/2020/R/IDR del 14 gennaio 2020 e la n. e 63/2021/R/COM del 23 febbraio 2021 Delibera AEEGSI n. 917/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 che definisce i livelli minimi ed obiettivi concernenti la qualità tecnica del servizio idrico integrato e relativo Allegato A "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (RQTI) integrato con le modifiche apportate con la deliberazione n. 609/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021 e deliberazione n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021;
- Delibera ARERA n. 55/2018/E/idr del 1º febbraio 2018 Approvazione disciplina transitoria per l'estensione al SII del sistema di tutele definite per gli utenti degli altri settori regolati dall'Autorità;
- Delibera ARERA n. 571/2018/R/IDR del 13 novembre 2018 Avvio di procedimento per il monitoraggio sull'applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, nonché per l'integrazione della disciplina vigente (RQSII);
- Delibera ARERA n. 142/2019/E/IDR del 16 aprile 2019 Modalità di attuazione nel settore idrico del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati;
- Delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019 successivamente modificata con deliberazione n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019 e con deliberazione n. 610/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021 in materia di contenimento e gestione della morosità nel servizio idrico integrato e relativo allegato A "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" (REMSI) modificato e integrato con le succitate deliberazioni enucleate bensì dalle deliberazioni n. 221/2020/R/IDR del 16 giugno 2020 e dalla deliberazione n. 63/2021/R/COM del 23 febbraio 2021);

- Delibera ARERA n. 547/2019/R/idr del 17 dicembre 2019 in tema di integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni ed Allegato B modificato ed integrato con deliberazione n. 610/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021 concernente le misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Prescrizione breve);
- Delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e relativo Allegato A oggetto di successiva integrazione e modifica da parte della deliberazione n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020 nonché della deliberazione n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 concernente l'approvazione del Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020-2023, definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario;
- Deliberazione ARERA n. 59/2020/R/COM del 12 marzo 2020 afferente il differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19;
- Deliberazione ARERA n. 60/2020/R/com del 12 marzo 2020 concernente le prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19;
- Deliberazione ARERA n. 235/2020/R/idr del 23 giugno 2020 in tema di adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19;
- Deliberazione ARERA n. 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021 attinente le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, relativi allegati A contenente il testo sulle "Disposizioni in materia di modalità di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/ utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico integrato", ed allegato C nel quale sono enucleate le "Disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico";

 Deliberazione ARERA n. 366/2021/R/com del 03 agosto 2021 spettante l'aggiornamento sullo stato dell'allineamento ai profili di privacy della gestione del bonus idrico;

- Deliberazione ARERA n. 106/2022/R/com del 15 marzo 2022 concernente la disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l'annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com in tema di comunicazioni di esito del procedimento, e relativo Allegato A, contenente il testo previsto per la "Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l'annualità 2021";
- Deliberazione ARERA n. 162/2022/R/idr del 5 aprile 2022 con la quale è stata approvata in via definitiva la proposta di aggiornamento tariffario 2022-2023 avanzata dall'Autorità Idrica Pugliese per la gestione del SII nell'ATO Puglia;
- Deliberazione ARERA n. 183/2022/R/idr del 26 aprile 2022 emanata ai fini dell'applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019, correlata dai relativi Allegati A e B;
- Deliberazione ARERA n. 231/2022/R/com del 31 maggio 2022 afferente all'aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale e di qualità contrattuale del servizio idrico integrato con allegata la relativa correzione inserita in data 08/07/2022.

In merito si precisa che la Società ha adottato la PG 4.08 "Aggiornamento normativo e regolatorio" che disciplina il processo di identificazione, reperimento, riesame, diffusione e monitoraggio dei requisiti legali e regolatori applicabili, al fine di garantire che le attività siano svolte sempre costantemente nel rispetto dei requisiti cogenti applicabili.

Le suddette norme limitano di fatto l'agire delle strutture aziendali in relazione anche al sistema di controlli esterni che esse prevedono.

I protocolli di prevenzione e le regole dettate dal Modello si inseriscono pertanto in un insieme di presidi di legge, regole cogenti e controlli esterni che vige a prescindere dalle previsioni del decreto 231, ma che al contempo garantisce un valido presidio alla commissione dei reati.